

stente nello Stato dovrà pagare la tassa sulla ricchezza appartenente a nazionali, sieno domiciliati o non domiciliati nello Stato. Non potrei però accettare che il nazionale avesse a pagare la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente nell'estero.

PRESIDENTE. Scusi, si limiti a dichiarare se ritira il suo emendamento. Non possiamo ora entrare in una nuova discussione.

MINERVINI. Poichè l'onorevole presidente mi ha chiesto se intendessi di ritirare il mio emendamento, rispondo che non lo ritiro ed invece propongo che l'articolo a sostituire a quello della Commissione venga redatto nei seguenti termini, i quali inchiuderebbero un concetto generale, e darebbero a questa tassa la qualifica di una legge territoriale e non personale, onde evitare gravi dispute nella esecuzione sia con nazionali, sia con esteri.

Formolerei adunque così l'articolo:

« La ricchezza mobile prodotta ed esistente nello Stato, a norma della presente legge pagherà la tassa, sia che appartenga a nazionale, sia a straniero, o che fossero o che non fossero domiciliati nello Stato. »

In quanto poi ad obbligare il nazionale a pagare la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, potrà essere un'aggiunta in fine, e da votarsi separatamente essendosi domandata dall'onorevole Sella la divisione, e mi piace che col medesimo mi ritrovassi d'accordo contro questo avviso della Commissione, poichè, a mio avviso, non si ha diritto a pretendere la tassa sulla ricchezza mobile prodotta ed esistente all'estero, e nel fatto mancherebbero di mezzi ad esercitare all'estero un'azione governativa per adattare ivi la ricchezza mobile, la quale fu prodotta a norma delle leggi del luogo, dove fu prodotta ed esistente. Potrebbero mai il Consiglio provinciale, l'agente finanziario, il prefetto e il Consiglio di Stato, le Commissioni dette consortili, provvedere a tassare la ricchezza mobile all'estero?

PRESIDENTE. Faccia passare il suo emendamento.

MINERVINI. Lo passerei alla Commissione.

PRESIDENTE. Insomma, ella ritira il suo emendamento soppressivo e ne presenta un altro.

L'onorevole Colombani mantiene o no il suo emendamento?

COLOMBANI. Il mio emendamento avea due scopi: il primo, di pura forma, non ha più motivo di essere dopo la nuova redazione presentata dalla Commissione; l'altro era quello di sottoporre ad imposta alcune fonti di ricchezza mobile posseduta dallo straniero domiciliato all'estero, le quali fonti, secondo me, sfuggivano all'imposta per la redazione dell'alinea B di quest'articolo, o per una interpretazione un po' cavillosa di questo alinea medesimo.

Ora, siccome la nuova redazione della Commissione sottopone all'imposta anche queste fonti di ricchezza dello straniero residente all'estero, non mi resta che a ringraziare la Commissione di aver accolta quest'idea in un modo qualunque. Aggiungerò solo che le sarei

molto più grato se avesse soppressa tutta quella minuta specificazione delle varie fonti sottoposte all'imposta e si fosse limitata all'ultimo alinea del suo nuovo articolo che comprende tutte le fonti di ricchezza esistenti nello Stato.

PRESIDENTE. Dunque ella ritira il suo emendamento.

Interrogo ora il deputato Sineo.

Voci. Non è presente.

PASINI, relatore. Osservo che l'emendamento dell'onorevole Sineo è perfettamente accettato; esso corrisponde alla nuova redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque non è luogo a deliberare, essendo sostanzialmente accettato.

Interpello ora l'onorevole Cortese.

CORTESE. Per mantenere o ritirare il mio emendamento avrei bisogno di una dichiarazione dalla Commissione. Se essa con quelle parole: *l'individuo, ente morale o corporazione che abbia domicilio, o dimora, o residenza nel regno*, intende, per esempio, che un ente morale, una corporazione la quale abbia una sede secondaria nel regno, sia anche colpita, in guisa che una casa bancaria che avesse qui una sede secondaria dovrebbe pagare anche per tutti i redditi che può avere nel paese ove ha la sede principale ed in tutto il resto del mondo, io mantengo il mio emendamento, perchè esso dice: *l'ente morale, la corporazione che abbia una sede principale*, e quindi esclude la sede secondaria.

Se poi la Commissione intende diversamente, cioè che quando si abbia una sede secondaria questo articolo non debba applicarsi, in tal caso ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pregherei la Commissione di dare il suo avviso tanto sull'emendamento dell'onorevole Cortese, che su quello dell'onorevole Minervini.

SELLA. L'onorevole deputato Cortese avrà visto all'articolo 6 che la Commissione considera come soggetto all'imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ogni ente o corporazione che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria.

Ma se noi ora veniamo a considerare una società la quale abbia parecchie sedi in parecchi Stati, mi pare chiaro che, dal momento che ha una sede ed una rappresentanza qualunque in Italia, questa società dovrà essere obbligata a pagare per la rendita che trae dall'Italia, ma non mi parrebbe possibile di far pagare una società di questo genere per la sorgente dei redditi che traesse da altri Stati.

Se è una società italiana che con capitali italiani va a fare affari anche all'estero, allora ci troveremo nel caso di un cittadino qualsiasi il quale trae delle rendite da suoi capitali che ha all'estero.

Ripeto adunque e concludo che, se si tratta di una società estera la quale abbia qui una sede secondaria, non si potrebbe imporre che per i redditi che essa trae dall'interno del regno.

CORTESE. Io ripeto che se non si chiarisce, per esem-